

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MICOLINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 9, 10 e passim</i>
BORRONI (PDS)	10
FONTANA, ministro dell'agricoltura e delle foreste	10
LOBIANCO (DC)	10
MORA (DC), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure urgenti nel settore lattiero-caseario» (575)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario».

Prego il senatore Mora di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MORA, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, sono a voi ben note le vicende che hanno preceduto, e in un certo senso reso necessaria, la presentazione del disegno di legge governativo al nostro esame, vicende che non è certo mia intenzione rievocare minuziosamente. Basti ricordare con amarezza quanto forti fossero le ragioni per le quali il nostro paese aveva richiesto alla Comunità un aumento della quota nazionale.

È noto che la nostra produzione lattiero-casearia è sufficiente appena a coprire il 60 per cento del fabbisogno interno, a fronte di paesi che hanno ricevuto il riconoscimento di quote nazionali pari a 4 volte il consumo interno (come la Danimarca) o a 2,22 volte (come l'Olanda) e con aliquote decrescenti ma sempre superiori al loro fabbisogno interno, come il Belgio, la Germania, la Francia e il Regno Unito. La logica del mercato unico, che pure accettiamo, non può certo consolidare all'infinito situazioni di palese iniquità. Gli allevatori italiani del resto non avevano chiesto l'impossibile, ma semplicemente l'adeguamento delle quote alla produzione effettivamente in atto, per evitare riduzioni assai dolorose per l'economia delle singole aziende e penalizzanti per il paese, con il conseguente aggravio dello squilibrio della bilancia alimentare. Inoltre, milita a favore della richiesta dei produttori la considerazione che il latte italiano viene prevalentemente utilizzato per la trasformazione casearia, in misura percentuale quasi doppia rispetto a quella comunitaria, e l'ulteriore considerazione che i consumi interni italiani di prodotti caseari sono cresciuti negli ultimi otto anni in misura decisamente superiore alla media comunitaria.

Purtroppo sappiamo che, nonostante l'impegno profuso dal Governo e dal Ministro dell'agricoltura, la negoziazione con la CEE non ha portato - almeno allo stato attuale - i risultati sperati, per cui il processo di ridimensionamento che ci è imposto e che dovrà operarsi nei prossimi anni avrà conseguenze assai dolorose per l'intero comparto.

Nell'accingerci a compiere il nostro dovere, cioè ad esaminare e approvare un disegno di legge di cui avvertiamo la ineluttabilità, non possiamo tuttavia non tener presenti le pesanti conseguenze che esso

comporta, che abbiamo già accennato: la chiusura e la riduzione di molte aziende (con effetti inimmaginabili sul piano sociale) e l'aggravamento della bilancia alimentare (cosa di cui, soprattutto in questo momento, il nostro paese non ha certo bisogno). Conseguenze destinate a divenire più pesanti se i consumi confermassero nel prossimo futuro quella tendenza dinamica che si è manifestata negli ultimi otto anni, con il risultato che verrebbe frustrata la possibilità di espansione nel mercato europeo dei formaggi DOC, tipici e di pregio, di cui è ricca la nostra produzione.

Sia chiaro, in ogni caso, che il provvedimento una volta approvato costituirà finalmente un quadro di riferimento certo a cui non si potrà, come è avvenuto in passato, cercare di sfuggire, e a cui gli allevatori dovranno raccordare i piani aziendali e le scelte produttive. Sia chiaro, inoltre, che questo provvedimento è in funzione della possibilità per il nostro Governo di ottenere in sede comunitaria l'aumento della quota che ci verrebbe assegnata.

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda le cause di questa situazione, credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che esse vadano individuate in una tendenza, che si è manifestata agli inizi degli anni '80 in tutti i paesi industrializzati, di aumento della produzione agricola a cui non ha corrisposto un correlativo incremento dei consumi; tale andamento ha determinato rilevanti squilibri sul mercato comunitario ed extracomunitario.

Una ulteriore turbativa nelle relazioni commerciali è stata inoltre determinata dalle forti variazioni del valore dei cambi monetari e dalla crescita delle importazioni comunitarie dei prodotti di sostituzione. Si è anche verificato un notevole esodo dalle campagne ed un incremento di reddito inferiore rispetto a quello degli altri settori produttivi, con conseguenti considerevoli aumenti di spesa a carico del bilancio delle FEAOG/Garanzia.

Tale situazione ha reso necessarie diverse modifiche della politica agricola comunitaria basate sulla decisione di ridurre e controllare la spesa agricola attraverso il contenimento della quantità, e sull'estensione a tutti i settori del principio della corresponsabilità finanziaria dei produttori.

Uno dei primi risultati ricollegabile al mutamento della politica comunitaria si è avuto nel 1984 con l'introduzione di un regime di quote di produzione nel settore lattiero-caseario. Per quanto riguarda il nostro paese, il funzionamento di questo regime ha risentito degli effetti negativi provocati dall'assegnazione di un quantitativo globale sensibilmente inferiore alle capacità produttive delle imprese di zootecnia da latte e alle possibilità di collocamento dei prodotti lattiero-caseari nel mercato interno. Infatti non può tacersi - è stato anche oggetto di polemiche - l'erronea valutazione cui ha proceduto l'ISTAT nel calcolare la produzione complessiva di latte in Italia, che ha portato all'assegnazione al nostro paese di una quota notevolmente inferiore rispetto alle reali potenzialità produttive delle aziende.

Con la presentazione del disegno di legge governativo n. 575, recante «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario», si intende dunque regolamentare in termini definitivi il sistema di applicazione delle quote nell'ordinamento giuridico interno.

In proposito occorre tener presente che proprio la struttura produttiva del settore lattiero-caseario, caratterizzato da un notevole numero di produttori, aveva reso opportuna per ragioni di praticabilità amministrativa la scelta della «formula A», da realizzare peraltro attraverso le associazioni e le relative unioni riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio del 18 giugno 1978.

Con decreto ministeriale del 30 settembre 1985 si era stabilito che i quantitativi di riferimento fossero attribuiti alle associazioni dei produttori o alle unioni delle associazioni dei produttori il cui atto costitutivo contemplasse per i produttori associati l'obbligo di effettuare la immissione sul mercato di tutta la produzione destinata alla commercializzazione dei prodotti per i quali aderiscono alla associazione o all'unione, secondo le norme di conferimento e di immissione sul mercato stabilite e controllate rispettivamente dall'associazione o dall'unione. Quanto ai produttori non associati, si era precisato che ad essi risultassero attribuiti specifici quantitativi di riferimento.

Per la tutela e la valorizzazione della produzione e della commercializzazione del latte bovino, in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria, e per il sostegno della partecipazione dei produttori alla programmazione agricola nazionale è stata dunque costituita una Unione tra le associazioni di produttori di latte bovino (UNALAT), che ha avuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato a norma dell'articolo 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, con decreto ministeriale del 22 dicembre 1986. Alla predetta UNALAT è stato attribuito, dapprima in via provvisoria con decreto ministeriale del 2 aprile 1987 e successivamente sulla base degli elementi evidenziati da una indagine condotta ai sensi del decreto ministeriale dell'11 aprile 1988, n. 150, un quantitativo di riferimento complessivo sia per le consegne che per le vendite dirette.

Con l'emanazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, compiti di intervento in esecuzione della regolamentazione comunitaria ed altre precise funzioni in materia di gestione e di controllo nel settore della produzione lattiero-casearia sono stati espressamente attribuiti all'UNALAT, titolare a tutti gli effetti delle quote latte come se fosse produttore singolo.

Le difficoltà incontrate dalla predetta Unione nell'assicurare il sostanziale rispetto delle quote da parte degli associati, in modo da non superare il quantitativo globale disponibile, sono riconducibili a molteplici cause esterne alla volontà dei produttori che hanno impedito la corretta applicazione del regime del prelievo supplementare.

Per avviare a positiva soluzione la complessa e delicata questione è stata approvata perciò la legge 10 luglio 1991, n. 201, intesa tra l'altro a stabilire il differimento dell'applicazione degli obblighi derivanti ai produttori in materia di prelievo supplementare per le consegne di latte che superassero la quota a partire dal periodo 1991-1992.

La disciplina transitoria contenuta nel presente disegno di legge, che costituisce «atto di indirizzo di politica economica in agricoltura in quanto volto a realizzare il progressivo adattamento del mercato agricolo interno all'assetto economico comunitario» (articolo 12, comma 1), appare preordinata anzitutto a precisare e completare definitivamente la già prevista «sanatoria» attraverso la sospensione

delle procedure intese ad assicurare il rispetto, da parte delle unioni e delle associazioni di produttori titolari di quota, degli obblighi relativi al versamento dell'importo dovuto del prelievo supplementare per i periodi 1991-1992 e 1992-1993 (articolo 12).

Resta stabilito, peraltro, che la norma dell'articolo 64 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea legge comunitaria per il 1990», che stabilisce le sanzioni in caso di violazioni in materia di prelievo supplementare sul latte, riceva applicazione limitatamente al periodo 1992-1993 (articolo 13, comma 1).

Occorre sottolineare, comunque, che per la campagna in corso, corrispondente all'ottavo periodo (1992-1993), viene attribuita ai produttori associati una quota complessiva per le consegne e per le vendite dirette, che risulta dal computo, in parte, di una componente pari alla indicazione produttiva assegnata nel periodo 1991-1992, corrispondente alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1988-1989 (cosiddetta quota A) e, per altra parte, di una componente pari alla maggiore quantità commercializzata dai produttori stessi nel periodo 1991-1992 rispetto al periodo 1988-1989 (cosiddetta quota B) (articolo 2, comma 2, lettere *a*) e *b*). Diversamente, ai produttori non aderenti ad alcuna associazione si intendono assegnati a titolo di quota A i quantitativi indicati negli elenchi allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992; mentre i produttori che non appartengono ad alcuna associazione e che pure non siano compresi nei menzionati elenchi sono esclusi dall'assegnazione di quote alla stregua dei produttori, associati o meno, che abbiano aderito ai programmi di abbandono definitivo della totalità della produzione lattiera (articolo 2, commi 3 e 4).

Pertanto, precisato che nel periodo di tre mesi (1º aprile 1992-31 marzo 1993) gli acquirenti applicano la prevista trattenuta per il latte ed i prodotti lattiero-caseari consegnati e venduti direttamente in eccedenza rispetto alla quota comprensiva dei valori A e B, risulta evidente che al versamento del prelievo supplementare saranno tenuti quei produttori che, per ipotesi ed incautamente, abbiano ritenuto di dover aumentare il volume della produzione ad un livello addirittura superiore rispetto alla maggior quantità di latte commercializzata nel periodo 1991-1992 (cosiddetta quota B) (articolo 9, comma 1).

Per la maggior parte dei produttori, invece, il riconoscimento della maggior quota commercializzata avrà l'effetto di rendere inoperante l'imposizione della trattenuta anche nell'ultimo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare che, ordinato a ridurre lo squilibrio tra domanda ed offerta di latte e le conseguenti eccedenze strutturali esistenti tra gli Stati della Comunità europea, ha finito con il rappresentare lo spettro di una lunga e contraddittoria serie di indicazioni di politica legislativa nel settore della produzione lattiero-casearia. Le quote riconosciute sono, per questo, sottoposte alla condizione della definitiva determinazione per lo Stato del quantitativo globale garantito in sede di trattative comunitarie, dato che tale limite di garanzia non potrà essere superato dalla somma dei quantitativi individualmente attribuiti per le consegne e le vendite dirette.

C'è soltanto da augurarsi che il contenimento della produzione sia raggiunto tenendo conto della misura con cui gli Stati membri concorrono alla formazione di eccedenze della produzione rispetto alle possibilità di collocamento offerte dal mercato, con attenzione per una realtà, qual è quella italiana, che copre con la produzione interna solo poco più del 60 per cento del consumo ed è costretta ad importare grandi quantità di latte. L'Italia, che detiene quasi il 14 per cento dei capi lattieri organizzati in aziende zootecniche corrispondenti a circa il 23 per cento delle unità produttive da latte presenti nella Comunità europea, ha infatti una quota globale di produzione non superiore neanche al 10 per cento.

Al fine di realizzare l'esatta corrispondenza delle quantità attualmente attribuite ai produttori con la quota complessivamente assegnata allo Stato per soddisfare le specifiche esigenze di equilibrio del mercato, l'AIMA viene dunque autorizzata a predisporre - in presenza di valori numerici negativi - una serie di programmi di abbandono volontario della produzione lattiera o di riduzioni obbligatorie delle quote individuali dei produttori (articolo 2, commi 6 e 7). Merito del presente disegno di legge è, così, proprio quello di far tesoro dell'esperienza acquisita nell'applicazione del precedente regime di prelievo supplementare, destinato a concludersi il 31 marzo 1992, e di garantire finalmente la certezza giuridica dei produttori e degli altri operatori economici interessati.

In questo senso, richiamando la formula A di assegnazione della quota (individuale), viene precisato che la titolarità di essa spetta al produttore in quanto conduttore dell'azienda agricola (articolo 10, comma 1). È infatti nell'esercizio del potere imprenditoriale di organizzazione e di gestione dell'azienda che deve rinvenirsi il momento costitutivo dell'attribuzione della quota latte.

Del resto, il riferimento espresso di tutta la disciplina, sia comunitaria che nazionale, è al «produttore», vale a dire all'imprenditore agricolo cui compete il potere di organizzare il complesso dei beni aziendali in virtù dell'iniziativa economica: è il livello della sua produzione rapportato ad un determinato anno a rappresentare il dato storico che consente di determinare il quantitativo da assegnare; è l'adeguamento della sua attività alle esigenze del mercato lattiero a costituire l'obiettivo dell'intervento pubblico destinato a coprire i costi di smaltimento delle eccedenze strutturali. Egli è inoltre il naturale destinatario del beneficio del prezzo garantito ovvero dell'onere del prelievo supplementare per il latte prodotto in eccedenza rispetto alla quota di pertinenza. In ipotesi di dissociazione tra proprietà del fondo e titolarità dell'azienda di produzione lattiera occorre perciò identificare nell'apporto del conduttore il presupposto e la giustificazione dell'attribuzione della quota di produzione.

Che il lavoro, quale espressione di energie organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali, sia giuridicamente titolo di appartenenza della quota latte sembra in sostanza pacifico, una volta che esso sia stato oggettivato in una entità - la si voglia considerare una pertinenza, una componente immateriale, una autorizzazione ovvero un diritto di produzione - che sopravvive all'attività che lo ha prodotto e che ha individualità, utilità e idoneità al godimento del soggetto

attraverso lo svolgimento delle relazioni di impresa in collegamento funzionale e produttivo con i diversi elementi del compendio patrimoniale aziendale. In relazione, quindi, alla eventuale mancata riconferma dei contratti agrari può riconoscersi al conduttore la possibilità di proseguire l'esercizio dell'attività di zootecnia da latte con il supporto di un complesso di beni che sia sostitutivo di quello precedentemente in godimento.

Si precisa al riguardo che dall'istituito «rapporto» tra la quota latte ed il fondo rustico in funzione del quale si modella il compendio aziendale non può certo trarsi la conseguenza secondo cui, al modificarsi anche parziale della combinazione dei singoli elementi considerati nella loro individualizzazione fisica, sarebbe impedita la conservazione *ceteris paribus* dell'indirizzo a zootecnia da latte, con la raccolta e l'utilizzazione coordinata dei nuovi elementi operata dallo stesso produttore su un altro fondo. Piuttosto, l'indicazione di un tratto delimitato di superficie destinata allo sfruttamento agricolo, come termine per determinare la produzione consentita e che razionalmente risulta assegnata ad una determinata azienda, rileva sotto il profilo dell'inammissibilità di una separata circolazione della quota latte.

In proposito si deve richiamare una puntuale attuazione della norma dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 857/84 sul trasferimento della quota, che il legislatore è tenuto a rispettare nelle positive determinazioni delle singole fattispecie traslative.

La mobilità della quota, a prescindere dalla organizzazione dei beni aziendali, è in ogni caso ammessa nel rispetto di due condizioni coesenziali, vale a dire che l'azienda del produttore acquirente sia ubicata nella medesima provincia dell'azienda a cui si riferisce la quota ceduta e che le due aziende siano ubicate nella medesima fascia territoriale (articolo 10, comma 2, lettere *a*) e *b*). La limitazione introdotta al libero trasferimento delle quote intende infatti prevenire il rischio, per le aree con strutture zootecniche più deboli o caratterizzate da marcate condizioni naturali di svantaggio, di cedere una somma consistente del quantitativo della produzione a favore delle aree che concentrano aziende di maggiori dimensioni e a cui sono commisurate forti capacità di investimento.

Ad evitare che la mobilità delle quote latte, pur limitatamente all'interno della stessa provincia, incida sullo sviluppo delle aziende aggravando differenze strutturali esistenti, si potrebbe, in aggiunta, prevedere una ulteriore condizione relativa alla complessiva produzione annuale.

Peraltro, al fine di costituire una apposita riserva per l'assegnazione di nuove quote di giovani agricoltori e di quote supplementari ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo, onde consentire ad essi il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale, si prevede che, per ogni cessione a titolo oneroso, sia trattenuto il 15 per cento della quota latte dall'autorità pubblica (articolo 10, comma 4). La riserva è costituita presso le regioni e le province autonome che provvedono all'attribuzione ai soggetti indicati, sulla base di criteri di priorità da definirsi con proprio atto normativo (articolo 10, comma 5).

Quanto ai produttori aderenti ad un'associazione che abbia chiesto la gestione unitaria delle quote latte, la cessione da parte di ciascuno di

essi della propria quota può avvenire soltanto a favore di un produttore che appartenga alla medesima associazione (articolo 10, comma 7). In realtà, occorre forse rivedere e rafforzare proprio la funzione di queste associazioni che, assumendo la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati, sono direttamente responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, conseguenti soprattutto alla effettuazione della compensazione tra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati.

Si potrebbe ritenere conveniente, ad esempio, in conformità agli orientamenti della politica agricola comune, consentire l'accesso alla produzione di alcuni soggetti - e segnatamente i giovani agricoltori, i produttori impegnati in un programma agro-ambientale, compresi quelli che contribuiscono alla salvaguardia della diversità genetica con l'allevamento di razze locali - anche con la costituzione di una ulteriore riserva da realizzarsi con una riduzione percentuale della quota latte del produttore che intenda recedere dalla associazione, dopo avere beneficiato nel tempo dei meccanismi di formazione del proprio quantitativo.

Nel caso che la produzione di latte sia superiore alla quota individualmente assegnata, il produttore associato continua inoltre a godere del vantaggio della compensazione ove, come accennato, la propria associazione abbia presentato domanda per la gestione unitaria delle quote latte.

Infatti il presidente dell'associazione entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo, dopo aver calcolato le consegne effettuate da tutti i produttori associati, imputa con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto da coloro che abbiano superato la quota assegnata in proporzione alla maggiore quantità commercializzata (articolo 5, comma 5). Entro il termine indicato, la stessa delibera deve essere comunicata agli acquirenti che avevano in precedenza provveduto a trattenere il prelievo supplementare e che in base alle somme imputate a ciascun produttore versano il medesimo in una contabilità speciale intestata al Ministero del tesoro, restituendo a ciascun produttore, ove ad esso spettanti, le somme residue compensative degli interessi (articolo 5, comma 8). Resta comunque fermo che la gestione unitaria delle quote latte non determina la perdita della titolarità del quantitativo individualmente riconosciuto al produttore associato (articolo 3, comma 5).

Il procedimento attraverso cui si perviene alla assegnazione della quota latte, in particolare, ha inizio con la pubblicazione da parte dell'AIMA in speciali bollettini, nel termine del 15 ottobre 1992, di elenchi di produttori titolari di quota articolati per circoscrizioni provinciali e trasmessi alle regioni ed alle province autonome (articolo 2, comma 1). L'AIMA cura, quindi, l'aggiornamento dei bollettini con la trascrizione degli atti di recesso del produttore associato dall'associazione di appartenenza o di adesione ad un'altra associazione (articolo 3, comma 6) ovvero degli atti di trasferimento a titolo oneroso delle quote disgiuntamente dal compendio patrimoniale aziendale (articolo 10, comma 3) ed allo stesso ente deve essere comunicato qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda, per apportare le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione

di nuovi bollettini, salvo la verifica della regolarità degli atti (articolo 10, comma 6). È all'AIMA, inoltre, che le associazioni di produttori presentano domanda entro il termine indicato per la gestione unitaria delle quote nel periodo di interesse (articolo 3, comma 1).

Quanto alla regioni (ed alle province autonome), coerentemente con le proprie competenze nella materia e tenuto conto degli indirizzi di riforma economico-sociale contenuti nel presente disegno di legge, si osserva come sia ad esse riservato l'esercizio di funzioni amministrative per l'esazione delle somme dovute dagli acquirenti e corrispondenti all'ammontare dei prelievi supplementari, nonché l'esplicazione di generali compiti di controllo sull'attuazione della completa disciplina nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (articolo 8, comma 1).

Il presente disegno di legge contempla, inoltre, altre disposizioni al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative interprofessionali e di conseguire risultati operativi ed economici significativi conseguenti alla applicazione della legge 16 marzo 1988, n. 88 (che, come voi ricorderete, riguarda l'interprofessionalità), mediante l'istituzione di un comitato composto da rappresentanti della parte agricola, della cooperazione, della parte industriale nonché da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (articolo 14), e allo scopo di realizzare condizioni di equilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti lattiero-caseari attraverso la trasformazione dei consorzi dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, che come sapete oggi sono consorzi volontari, in consorzi obbligatori (articolo 15).

Con un apposito regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, risulta infine disciplinata l'introduzione delle norme attuative necessarie a raccordare ed uniformare la preesistente normativa in materia con la regolamentazione oggetto del provvedimento di legge in esame.

Signor Presidente, considerata l'esigenza di concludere i nostri lavori, mi sono attenuto con questa mia relazione alla parte descrittiva ed ho omesso di evidenziare non pochi rilievi di carattere sostanziale, limitandomi ad alcuni aspetti del provvedimento.

Siamo tutti consapevoli dell'urgenza di un'approvazione nel minor tempo possibile del provvedimento, e a tal fine propongo alla Presidenza della Commissione la istituzione di una Sottocommissione. Sarà la Commissione a valutare l'opportunità di far seguire alla mia relazione, come generalmente avviene, una discussione durante la quale mi riservo di esplicitare le mie perplessità in relazione al disegno di legge. Se, al contrario, la Commissione ritiene di dover subito procedere alla istituzione della Sottocommissione, in quella sede farò presenti le mie riserve e le mie proposte emendative al disegno di legge sottoposto al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mora per la sua esposizione ampia e dettagliata, e dichiaro aperta la discussione generale.

Sono senz'altro favorevole alla istituzione di una Sottocommissione, composta da un rappresentante di ciascun Gruppo e coordinata dal

senatore Mora, che cominci ad operare sin da questo pomeriggio al fine di mettere a punto ed esaminare preliminarmente il provvedimento.

BORRONI. Signor Presidente, anch'io sono favorevole alla istituzione di una Sottocommissione.

LOBIANCO. Signor Presidente, premesso che sono d'accordo sulla proposta avanzata dal relatore, desidero ricordare ai colleghi, ma soprattutto a me stesso, che questo provvedimento è collegato all'azione che il Governo italiano, mediante il ministro dell'agricoltura Fontana, sta svolgendo a livello comunitario. Per il giorno 21 del corrente mese è prevista una riunione del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità. Se il ministro Fontana si potesse presentare al prossimo Consiglio con un testo legislativo già approvato almeno da un ramo del Parlamento, sarebbe ancora più legittimato a portare avanti la richiesta di un aumento della quota italiana.

Vorrei dunque pregare la Presidenza della Commissione ed il Ministro di adoperarsi affinché un ramo del Parlamento approvi il provvedimento. Sarebbe un risultato importante agli occhi della CEE e riuscirebbe più facile al ministro Fontana ottenere l'aumento delle quote. La Sottocommissione dovrebbe concludere i propri lavori al più presto, in modo che poi la Commissione plenaria possa rivolgersi alle altre Commissioni per recepire i pareri che mancano, evitando un doppio lavoro sul testo del Governo e su quello nostro. L'obiettivo è arrivare con questa approvazione al prossimo Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità.

PRESIDENTE. La Presidenza si è già fatto carico di accelerare i tempi. Abbiamo avuto una serie di contatti con tutti i Gruppi e mi sembra vi sia la volontà di agire rapidamente in modo da aiutare il nostro paese a ottenere una risposta adeguata a livello comunitario.

BORRONI. Sono favorevole alla sollecitazione rivolta ai colleghi ed al Ministro da parte del senatore Lobianco. Ritengo si debba chiudere rapidamente questa vicenda, e del resto anche il Ministro ieri, in un intervento pubblico a Genova, sottolineava il carattere eccezionale di questa scelta rispetto alle esigenze di sviluppo. A questo proposito varrebbe la pena di accelerare anche le procedure per ottenere il necessario parere dalle altre Commissioni.

FONTANA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Vorrei ringraziarvi e confermare la validità delle argomentazioni sostenute dal senatore Lobianco. In effetti ho assunto un impegno all'interno del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della CEE, garantendo che saremmo arrivati al 21 settembre con un decreto-legge. Sarebbe perciò ugualmente importante arrivare con un provvedimento approvato almeno da un ramo del Parlamento: avremmo più forza contrattuale non solo per ottenere una maggiore quota produttiva, ma anche per avere la possibilità di trattare sui prelievi che non sono stati pagati nel passato, riducendo la quota dei prelievi pregressi.

Sottolineo nuovamente la validità delle osservazioni dei senatori presenti e ringrazio la Commissione per lo sforzo e l'impegno che impiegherà per arrivare alla conclusione dei lavori sul testo che elaborerà la Sottocommissione.

PRESIDENTE. Possiamo dunque procedere all'istituzione della Sottocommissione, i cui lavori saranno coordinati dal relatore Mora.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

